

**COMUNE DI FURORE**  
**Provincia di Salerno**  
**DELEGAZIONE TRATTANTE**

**VERBALE DI CONTRATTAZIONE DEL 15 ottobre 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 15,30, nella Casa Comunale, a seguito di convocazione del 6.10.2020 prot.n.6122, sono presenti:

**Per la delegazione trattante di parte pubblica:**

Dott. Antonio D'Arienzo segretario comunale  
Rag. Maddalena Porpora responsabile del servizio finanziario  
Arch. Nunzia Cavociello, responsabile servizio tecnico manutentivo

**Per la delegazione trattante di parte sindacale:**

Dott. Miro Amatruda – in rappresentanza della CISL FP  
Sig. Alfoso Rianna - in rappresentanza della CGIL FP  
Sig.ra Cuccurullo Clelia – RSU

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE**


ai fini della presente contrattazione, premette che l'oggetto della convocazione è la costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate anno 2020.


Per quanto concerne il punto all'ordine del giorno si premette quanto segue:

**Richiamato** l'art.67 del nuovo CCML Funzioni Locali del 21.05.2018 che per la costituzione del Fondo risorse decentrate prevede testualmente al comma 1 che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

**Dato atto** che il comma 3 del citato articolo prevede che il fondo delle risorse decentrate continui ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno per le fattispecie ivi indicate ai punti da a) a k);

**Richiamato**, altresì, il comma 7 del citato articolo 67 che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.







15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017;

**Riscontrato** che i vincoli di legge per la costituzione del fondo sono stati dettati dall'art.23 del D.lgs 75/2017 il quale prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio ad eccezione dell'art.67, comma 1 lettere a) e b) del CCNL 2016 – 2018 (dichiarazione congiunta n.5;

**Richiamato**, altresì, l'art.33, comma 2, ultimo periodo del D.L.n.34 del 30.04.2019 che stabilisce che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

**Dato atto** che le P.A. non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli dettati dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, pena la nullità della clausole difformi e la loro disapplicazione;

**Dato atto** che nel corso del corrente anno 2020 è cessata una unità di personale a decorrere dal 6.10.2020;

**Acquisito**, pertanto, l'ammontare delle risorse disponibili previste per il trattamento accessorio a valere per il corrente anno 2020 come da determinazione del responsabile del servizio finanziario;

**Visti** gli articoli 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001 e s.m.ed.int.;

**Richiamati** i criteri contenuti nel CCDI Triennio normativo 2019 – 2021 sottoscritto in data 5.12.2019;

Tanto premesso

#### LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Definisce i criteri di utilizzo delle risorse decentrare per il corrente anno 2020.

Dopo lunga discussione la ripartizione e la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il corrente anno 2020 avviene come segue:

**Ammontare del fondo € 34.655,90 + 943,87 + 665,60. Per un totale di €36.265,37.**

**Utilizzo del fondo:**

**PEO € 20.544,43**

**Comparto € 2.818,92**

**Utilizzo fondo disponibile:**

- **Indennità condizioni di lavoro (rischio-disagio) art.70 bis CCNL 2016 – 2018 ed art.52 CCDI 2019 - 2021: Viene stabilita nella misura di €2,00/giornaliera per le due unità addette a servizio esterno, considerando il grado di incidenza delle causali nelle attività svolte dai dipendenti e dal contesto istituzionale, dimensionale, sociale ed ambientale in rapporto agli specifici settori di attività per un totale complessivo annuo di € 1.320,00;**




- Indennità servizio esterno Vigile Urbano (art.56 quinquies CCNL 2016 – 2018 ed articolo 46 CCDI 2019 - 2021): stabilita nella misura di €1/giornaliera corrispondente ad una prestazione lavorativa non inferiore al 60% dell'orario giornaliero: per un totale complessivo annuo di € 180,00;
- Maggiorazione festiva/notturna: per un totale complessivo di € 286,15;
- Indennità per specifiche responsabilità (art.70 quinquies CCNL 2016 - 2018 ed art.53 CCDI 2019 – 2021) per n. 3 unità categoria C per un totale complessivo di € 7.500,00;
- Performance organizzativa ed individuale (art.51 CCDI): per un totale complessivo di € 3.615,87.

Il presente accordo è sottoscritto sotto le riserve di legge e ferma restando l'approvazione da parte dell'Organo politico previa verifica della compatibilità dei costi da parte dell'Organo di revisione contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la delegazione di parte pubblica**


Dott. Antonio D'Arienzo



Rag. Maddalena Porpora



Arch. Nunzia Cavociello




**Per la delegazione di parte sindacale**

Dott. Miro Amatruda rappresentante CISL FP



Sig. Rianna Alfonso rappresentante CGIL FP



Sig.ra Cuccurullo Clelia RSA

